## **COMUNE DI BUSSERO**

(Provincia di Milano)



# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Allegato sub. A) alla deliberazione di C.C. n. 14 del 27/04/2010

## INDICE

C.F	ATO 1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
	Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
	Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani	4
	Art. 3. Costi del servizio	4
	Art. 4. Contenuto del Piano Finanziario	4
	Art. 5 - Determinazione della Tariffa	5
	Art. 6. Articolazione della Tariffa	6
CA	APO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
	Art. 7. Presupposto per l'applicazione della Tariffa	6
	Art. 8. Individuazione delle superfici	7
	Art. 9. Soggetti passivi	7
	Art. 10 - Periodi di applicazione della Tariffa	8
CA	APO III – TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	8
	Art. 11. Occupanti le utenze domestiche	8
	Art. 12. Tariffa per le utenze	9
	Art. 13. Categorie di utenza non domestica	9
	Art. 14 Tariffa giornaliera	.11
CA	APO IV – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	11
	Art. 15. Riduzioni per recupero rifiuti assimilati	.11
	Art. 16. Riduzioni per compostaggio	.11
	Art. 17. Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali	.12
	Art. 18. Ulteriori riduzioni di Tariffa	.13
	Art. 19. Esclusioni dalla Tariffa	.14
CA	APO V – ATTUAZIONE DELLA TARIFFA	15
	Art. 20. Denunce	.15
	Art. 21. Flussi informativi	.17
	Art. 22. Controlli e verifiche	.17
	Art. 23. Accertamento	.18

	Art. 24. Riscossione	.18
	Art. 25. Rimborsi e conguagli	.19
	Art. 26. Interessi e sanzioni	.19
	Art. 27. Disposizioni comuni	.19
C	APO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
	Art. 28. Disposizioni transitorie	.19
	Art. 29. Disposizioni finali	.19
	Allegato A	.20

#### CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

## Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prevista dall'art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali e sanzioni per la sua applicazione.
- 2. La tariffazione si conforma al metodo contenuto nel D.P.R. 158/1999, in attesa dell'emanazione del metodo previsto dall'art. 238, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
- 3. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate direttamente dal Comune o nelle altre forme di legge.

#### Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

- 1. Il comune svolge nelle zone del territorio comunale, in regime di privativa e con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento Comunale di igiene urbana, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 184, comma 2, lettere a), b), c) d) e) ed f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, senza limiti quantitativi di produzione.
- 3. La gestione del servizio è effettuata direttamente dal Comune o nelle altre forme di legge.

#### Art. 3. Costi del servizio

- 1. I costi di investimento e di esercizio del servizio sono integralmente coperti dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
- 2. Il costo del servizio è definito ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

#### Art. 4. Contenuto del Piano Finanziario

- 1. Il Piano Finanziario comprende:
- a) Il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.
- 2. Il Piano Finanziario è corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale e organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) il sistema di raccolta e smaltimento;
- e) gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- 3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al primo consuntivo utile e le relative motivazioni. Saranno imputati nel Piano Finanziario dell'anno successivo i diversi costi conseguenti a:
  - inferiori entrate derivanti da comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore;
  - superiori costi di gestione del servizio, superiori a quelli preventivati;
  - costi non previsti del livello del servizio offerto alle utenze domestiche e non domestiche.
- 4. Il Piano finanziario e la relazione sono redatti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio comunale di previsione di ciascun anno dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono approvati dal Comune.
- 5. Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione.
- 6. Il comune provvede alle comunicazioni annuali previste dall'art. 189, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

#### Art. 5 - Determinazione della Tariffa

- 1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del competente organo comunale, che indica gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario.
- 2. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intendono prorogate le misure tariffarie vigenti.
- 3. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di fatti rilevanti ed eccezionali, senza effetto retroattivo.
- 4. La tariffa è composta:
  - a) da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:
  - b) da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 5. La tariffa è soggetta al tributo ambientale da riversare alla Provincia in conformità alla normativa vigente.

#### Art. 6. Articolazione della Tariffa

- 1. La Tariffa è articolata nelle fasce di:
  - a) utenza domestica, comprendenti i luoghi di civile abitazione;
  - b) utenza non domestica, comprendenti tutte le altre utenze, comprese in particolare le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali.
- 3. La Tariffa può prevedere agevolazioni per l'utenza domestica, stabilita annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa, tenendo anche conto dei risultati della raccolta differenziata conseguiti nell'anno precedente.
- 4. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento relativo alla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per la raccolta differenziata.

#### CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

## Art. 7. Presupposto per l'applicazione della Tariffa

- 1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, locazione, affitto, comodato ecc.) e anche di fatto, di locali, nonché di aree scoperte operative ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, che possano produrre rifiuti urbani ed assimilati, a qualunque uso adibiti.
- 2. L'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o di gas, e altresì per le utenze non domestiche il rilascio della licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nell'immobile, costituiscono presunzioni semplici dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione si presume anche sulla base di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività.
- 3. La Tariffa non è dovuta per le parti comuni degli edifici in condominio di cui all'art. 1117 c.c. (come ad esempio scale, vano ascensore e locale caldaia), ma è dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
- 4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

## Art. 8. Individuazione delle superfici

## 1. Sono soggetti a tariffa:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, comprese le pertinenze o le dipendenze (ad esempio autorimesse, depositi, taverne, cantine, ecc), il vano scala interno all'abitazione e i posti macchina coperti ad uso esclusivo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) le aree scoperte operative, comprese le costruzioni non costituenti locali, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini, aree destinate all'esercizio di pubblici esercizi, parcheggi a pagamento, ecc.);
- 2. La superficie dei locali, limitatamente a quella parte avente l'altezza di almeno metri 1,50, è misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte è calcolata sul perimetro interno delle medesime. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore o inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti ad attività commerciali, magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

## Art. 9. Soggetti passivi

- 1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In particolare è tenuto al pagamento colui che ha sottoscritto la denuncia di occupazione delle superfici ovvero, in mancanza, il possessore o il detentore, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usino in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni di un condominio, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime, o altrimenti dall'amministratore di condominio. Per i locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta, per le parti ad uso comune o esclusivo, dal soggetto che gestisce i servizi comuni in solido con i singoli possessori o conduttori. Il comune o il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, per i centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree.
- 3. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
- 4. Per i locali ad uso abitativo ceduti in godimento a terzi per periodi inferiori all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
- 5. Per i locali ad uso abitativo ceduti in godimento a terzi per periodi superiori all'anno è responsabile in solido il proprietario dei medesimi. A tal fine il proprietario dell'immobile può su richiesta scritta all'ufficio, verificare la situazione dei pagamenti dell'utilizzatore. In ogni caso, qualora l'ufficio lo ritenga opportuno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tale immobili.

6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

## Art. 10 - Periodi di applicazione della Tariffa

- 1. La Tariffa è commisurata ad anno solare e ad essa corrisponde un'autonoma obbligazione.
- 2. L'obbligazione al pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purché debitamente denunciata.
- 3. Se la denuncia di cessazione viene presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni relative ai presupposti soggettivi e oggettivi intervenute nel corso dell'anno (ad es. nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nei componenti il nucleo familiare, etc.) producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi se la denuncia è prodotta entro i termini di presentazione indicati dall'articolo 20, altrimenti dalla data di presentazione. Dette variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### CAPO III – TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

## Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante all'Anagrafe generale del comune. Qualora nella medesima unità abitativa siano presenti più nuclei anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
- 2. Per le seguenti utenze domestiche, il numero degli occupanti è determinato come segue:
- > per le persone domiciliate nel comune ma con residenza altrove: nucleo 2 (due), salva diversa dichiarazione del contribuente:
- per le "seconde case" (ammobiliate e con allacci ai servizi di rete) tenute a disposizione dai residenti: nucleo 1 (uno);
- > per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE): nucleo 1 (uno);
- per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti: nucleo 2 (due) salva diversa indicazione del contribuente.
- 3. Non rientrano tra il numero degli occupanti i lungodegenti e i detenuti, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati in istituto da almeno un anno, a condizione che tale circostanza sia comunicata con apposita denuncia di variazione e documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il domicilio.

- 4. Non sono computati tra il numero degli occupanti gli studenti che, pur mantenendo la residenza presso le utenze soggette a tariffa, risultano domiciliati fuori regione da almeno un anno perché iscritti in atenei, a condizione che tale circostanza sia comunicata con apposita denuncia di variazione, da confermare di anno in anno, corredata dal contratto di affitto **o strumento equipollente**, nonché dall'iscrizione / frequenza presso l'università scelta.
- 5. Di norma, il numero dei componenti il nucleo familiare rilevante per il calcolo della tariffa terrà conto dei dati comunicati entro il giorno 20 del penultimo mese del periodo a cui si riferisce la bollettazione (es. 20 maggio per il periodo di bollettazione gennaio/giugno). Le variazioni denunciate oltre a tale termine, saranno prese quale base di calcolo esclusivamente per la fatturazione relativa al periodo successivo.

## Art. 12. Tariffa per le utenze

Tariffa utenza domestica:

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie dell'alloggio e al numero degli occupanti, secondo le norme contenute nel metodo (attualmente punto 4.1, all.1, D.P.R. 158/1999).
- 2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura degli apporti di ogni singola utenza, verrà applicato il sistema presuntivo individuato dal metodo (attualmente punto 4.2, all.1, D.P.R. 158/1999, correlato al numero degli occupanti).

Tariffa utenza non domestica:

- 3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in base alla superficie assoggettabile a tariffa e a coefficienti di potenziale produzione di rifiuti connessi alla tipologia di attività, secondo le norme contenute nel metodo (attualmente punto 4.3, all.1, D.P.R. 158/1999).
- 4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità e qualità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotti da ciascuna utenza. Sino a quanto il Comune non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura degli apporti di ogni singola utenza, verrà applicato il sistema presuntivo individuato dal metodo (attualmente punto 4.4, all.1, D.P.R. 158/1999).

## Art. 13. Categorie di utenza non domestica.

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza.

01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari

06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

- 2. Le attività non comprese nella precedente elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
- 3. Ai fini dell'individuazione della categoria d'utenza si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti in ordine all'esercizio dell'attività, o in caso di difformità sempreché all'effettiva attività esercitata.
- 4. Laddove sulle stesse superfici siano svolte attività diverse e non sia possibile distinguere la parte a ciascuna adibita, si applica la categoria a tariffa più elevata.
- 5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito ecc.) anche se ubicate in luoghi diversi del territorio comunale, fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali, amministrativi, tecnici ecc. solo se separate dall'immobile principale.
- 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## Art. 14 Tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la Tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso non superiore a 183 giorni nell'anno solare, anche se ricorrente.
- 2. La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la Tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività e aumentandola del 100%.
- 3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
- 4. Relativamente alle occupazioni poste in essere in occasione del mercato comunale, si considereranno occupazioni e conseguenti riduzioni dei coefficienti deliberati pari a 52/365.

## **CAPO IV - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

## Art. 15. Riduzioni per recupero rifiuti assimilati

- 1. La quota variabile per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
- 2. La percentuale di riduzione fruibile, arrotondata all'unità percentuale più prossima, è pari all'80% del rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità calcolata in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).
- 3.Il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare, documentazione atta ad attestare l'avvenuto recupero e la sua quantificazione per l'anno di riferimento (come ad esempio M.U.D.). La riduzione deve essere richiesta annualmente.

## Art. 16. Riduzioni per compostaggio

- 1. Qualora il Comune disciplini e attivi, con apposito regolamento, il compostaggio domestico, la parte variabile della tariffa potrà essere ridotta sino al 20% per le utenze che praticano tale attività.
- 2. La riduzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione, il cui rispetto sarà soggetto a verifica dell'ufficio Ecologia del comune.

## Art. 17. Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali

1. Sono soggette alla sola parte fissa della tariffa le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

## Rientrano ad esempio in questa categoria:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani, sia per qualità che per quantità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Sono invece soggette a tariffa, quali rifiuti assimilati agli urbani, le superfici adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche se dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie.
- b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a : sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggette alla tariffa, quali rifiuti assimilati agli urbani, gli uffici, i magazzini, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza per pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori dei predetti locali.
- 2. Per beneficiare della riduzione di cui al presente articolo è necessario presentare all'ufficio tributi del comune apposita richiesta allegando la documentazione sotto riportata. La documentazione pervenuta verrà trasmessa all'ufficio ecologia che valuterà entro 30 giorni le condizioni per l'applicazione della riduzione, dandone evidenza all'ufficio tributi. Quest'ultimo comunicherà all'utente l'esito dell'istanza.
  - a) una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici delle sostanze di cui al primo comma, specificandone la natura;
  - b) una relazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti;
  - c) una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).
  - d) la documentazione relativa a tali sostanze prevista dalla vigente normativa (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti);
- 3. Qualora sia documentata una rilevante produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ma non sia possibile identificare nell'insediamento le specifiche superfici su cui essi si formano, sarà applicata una riduzione forfettaria del 30% sulla parte variabile della tariffa.

## Art. 18. Ulteriori riduzioni di Tariffa

- 1. La parte variabile della tariffa è ridotta alla metà:
  - a) per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti non residenti (anche AIRE) nel Comune e che siano utilizzate o condotte per periodi complessivamente non superiori a 183 giorni l'anno, sempre che la denuncia originaria o di variazione indichi tali circostanze, specifichi il comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile e contenga la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato:
  - b) per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel comune, costituite unicamente da box, cantine e locali accessori a quelli di uso abitativo (calcolate come nucleo uno)
  - c) per le utenze non domestiche il cui periodo di utilizzazione o conduzione effettivo e risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività sia complessivamente non superiore a 183 giorni l'anno (attività stagionali), sempre che tali circostanze siano indicate dalla denuncia originaria o di variazione.
- 2. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze non domestiche che producono prevalentemente una tipologia di rifiuto per la quale il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza ridotta.
- 3. Per le attività commerciali all'ingrosso il coefficiente di produzione dei rifiuti Kd viene ridotto del 50%.
- 4. Si applica la sola quota fissa:
  - a) ai locali e alle aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano supportate da idonea documentazione e debitamente riscontrate. Rientrano le seguenti tipologie:
    - ➤ le abitazioni di residenti e non residenti prive di qualsiasi arredo, anche fittizio, provvisorio o casuale oppure non allacciate ai servizi di rete;
    - ➢ le unità immobiliari (casa anche se con arredo e servizi di rete, cantina e box di pertinenza) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizioni che le stesse non siano locate o date in comodato
  - b) alle utenze domestiche ubicate all'esterno del perimetro di raccolta dei rifiuti; invece per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato;
  - c) ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale.
- 5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti

da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

6. Le richieste di riduzione della tariffa possono essere presentate in ogni momento e hanno efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

#### Art. 19. Esclusioni dalla Tariffa

- 1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile quali:
- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità dei locali, vani accessori e aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- b) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- c) le cantine, i ripostigli e le soffitte delle abitazioni, con limitazione alla parte di superficie delle stesse avente altezza inferiore a metri 1,50 come previsto al comma 2 dell'art. 8.
- d) i fienili, le soffitte e i sottotetti accessibili tramite botola.
- e) le soffitte e i sottotetti accessibili tramite scala fissa ma con tetto a tegole e orditura a vista internamente (travi, travette, listelli).
- f) i balconi, le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale.
- g) le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessori e pertinenze di locali soggetti a tariffa. Per area accessoria o pertinenziale si intende quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che si trova con questo, oggettivamente in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale ad esempio il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali.
- h) i fabbricati di fatto non utilizzati (senza la presenza di persone dimoranti), perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i) le superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

- j) i fabbricati non agibili e non abitabili, (si intende fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti) ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione.
- 2. Non sono altresì soggetti a Tariffa i locali e le aree che producono sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, in particolare le superfici adibite all'allevamento del bestiame o produttive di altri rifiuti agricoli naturali utilizzati nell'attività agricola.
- 3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute soltanto dal momento in cui viene presentata la denuncia originaria o di variazione e che le circostanze siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 4. Nell'ambito degli interventi socio assistenziali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa per particolari casistiche di socialità, previa adozione di apposito atto di indirizzo della Giunta comunale, con conseguente impegno di spesa del settore sociale.

## **CAPO V – ATTUAZIONE DELLA TARIFFA**

#### Art. 20. Denunce

- 1. L'utente deve presentare apposita denuncia per segnalare ogni evento rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Non va denunciata la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica per le utenze domestiche residenti.

- 2. La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia o altro componente maggiorenne del nucleo famigliare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di denuncia deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche dei soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario.
- 4. La denuncia deve essere presentata, utilizzando gli appositi moduli, entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi il fatto che ne determina l'obbligo ( data rogito, acquisto, affitto, comodato, richiesta di residenza, consegna chiavi ecc.).
  - 5. La denuncia, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
  - a) Per le utenze domestiche:
    - dati identificativi del denunciante:
    - dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dell'immobile;
    - numero componenti del nucleo familiare;
    - ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei locali ed aree;
    - data in cui ha avuto inizio la detenzione, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
  - b) Per le utenze non domestiche:
    - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
    - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
    - ubicazione, superficie e destinazione d'uso, ripartizione interna e dati catastali dei singoli locali ed aree;
    - indicazione della data di inizio della detenzione, dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
    - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- 6. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 7. La denuncia è presentata direttamente o spedita per posta, in quest'ultimo caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o se inviata tramite fax o posta certificata, il giorno del suo ricevimento.
- 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.
- 9. Gli effetti generati dalla denuncia di variazione avranno decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione allegando idonea documentazione dimostrativa che comprovi il diritto dalla data richiesta.

#### Art. 21. Flussi informativi

- 1. Gli uffici comunali interessati devono trasmettere mensilmente all'ufficio incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.
- 2. L'Ufficio anagrafe deve in particolare garantire l'appropriata comunicazione delle variazioni mensili dei nuclei familiari, (emigrazioni, immigrazioni, nascite, decessi, variazioni di indirizzo, ecc).
- 3. Gli altri uffici, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di garantire le comunicazioni per i nuovi insediamenti civili e produttivi, le variazioni per l'inizio e la cessazione delle attività. In particolare i responsabili dei procedimento relativi a:
  - cessione dei fabbricati
  - registrazione anagrafe- stato civile- AIRE
  - rilascio abitabilità e pratiche edilizie
  - pratiche concernenti gli scarichi fognari e pratiche di igiene ambientale
  - rilascio autorizzazioni commerciali
  - tenuta di registri- elenchi di qualsiasi genere
  - rilascio autorizzazioni passi carrabili
  - atti comunque utili ai fini dell'applicazione della tariffa

dovranno segnalare formalmente e periodicamente i dati relativi a tali procedure.

#### Art. 22. Controlli e verifiche

- 1. Il soggetto che applica la tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
- 2. A tal fine è possibile in particolare:
- a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione di dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
- c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
- d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
- e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
- 3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente, il personale incaricato, munito di autorizzazione e di tesserino di riconoscimento, previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica potrà

accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa,.

- 4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
- 5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso. Decorso tale termine, si provvederà al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 23. Accertamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della denuncia è accertata notificando all'interessato avviso di accertamento, formato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, determinando distintamente le somme dovute per tariffa, interessi di mora e sanzioni.
- 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (originaria, di variazione o di cessazione) sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

#### Art. 24. Riscossione

- 1. La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette / avvisi di pagamento, inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in almeno due rate a distanza non inferiore a quattro mesi.
- 2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è notificata richiesta formale di pagamento delle somme dovute, formata nel rispetto dell'art. 1, commi 161 e 162, l. 296/2006, con addebito delle spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
- 3. Si procede a formare il titolo esecutivo nel caso di inutile decorso del termine di pagamento indicato negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno in cui detti atti sono divenuti definitivi.
- 4. Non si procede ad accertamento o a riscossione coattiva per somme uguali o inferiori a €. 5,00 annuali.
- 5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

## Art. 25. Rimborsi e conguagli

- 1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa sono di regola conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 2. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Sull'istanza di rimborso si procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del versamento.
- 4. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della L.127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta uguale o inferiore a €. 5,00.

#### Art. 26. Interessi e sanzioni

- 1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale in vigore.
- 2. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, o di omesso, ritardato o incompleto pagamento si irroga, negli avvisi di accertamento o notificando apposito atto di contestazione, la sanzione del 30% di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997, nel termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

## Art. 27. Disposizioni comuni

1. Gli atti di cui agli articoli da 22 a 26 del presente regolamento sono sottoscritti, anche a stampa, dal funzionario responsabile della gestione della tariffa.

#### CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 28. Disposizioni transitorie

1. Restano di competenza del Comune le attività di applicazione, accertamento, riscossione, irrogazione delle sanzioni e di rimborso delle annualità di vigenza della Tarsu, nelle forme previste dal d.lgs. 507/1993 e nel relativo regolamento comunale.

## Art. 29. Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2010

## Allegato A

#### RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata:
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moguette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere:
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Restano salvi gli eventuali limiti quantitativi di assimilazione fissati nel regolamento del servizio di igiene urbana.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 27/04/2010.

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 1/06/2010 al 16/06/2010

#### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La deliberazione di approvazione del presente atto è divenuta esecutiva il 12/06/2010 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 18/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Salvatore Ferlisi

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE dal 1/01/2010, ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **58**.

Bussero, lì 18/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Salvatore Ferlisi